

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1037-B)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COVATTA, STEFANI, GUALTIERI, VALITUTTI,
RUFFILLI, PASQUINO, FABBRI e MORANDI**

(V. Stampato n. 1037)

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) del Senato
della Repubblica nella seduta del 19 giugno 1985 (V. Stampato
Camera n. 2988)*

*modificato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza
del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera
dei deputati nella seduta del 19 marzo 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 marzo 1986*

**Contributo alla casa di riposo per artisti drammatici
« Lyda Borelli »**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 è corrisposto alla casa di riposo per gli artisti drammatici italiani « Lyda Borelli », in Bologna, in aggiunta alla somma di lire 90 milioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 479, un contributo annuo di lire 120 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad annue lire 120 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 è corrisposto alla casa di riposo per gli artisti drammatici italiani « Lyda Borelli », in Bologna, in aggiunta alla somma di lire 90 milioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 479, un contributo annuo di lire 120 milioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad annue lire 120 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. *Identico.*